

LA DIRETTIVA 2007/60/CE E IL DECRETO LEGISLATIVO 49/2010

PREVENIRE LE ALLUVIONI E GESTIRE LE CRITICITÀ

La direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (cd direttiva Alluvioni) nasce in Europa sotto la spinta del clima emotivo e del quadro di cospicui danni provocati da una serie di eventi alluvionali catastrofici, in particolare quelli dell'agosto 2002 (Dresda e Praga), e si pone l'obiettivo di istituire un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni. A pochi giorni dalla sua emanazione, l'allora Commissario europeo all'Ambiente Stavros Dimas, dichiarava:

*“È importante che gli Stati membri facciano il possibile per evitare le alluvioni e proteggere le zone che potrebbero essere colpite da questi fenomeni. È anche fondamentale che i cittadini europei siano preparati ad affrontare tale eventualità. Questa nuova e importante normativa impone agli Stati membri di valutare il rischio di alluvione, di informare i cittadini delle zone potenzialmente interessate e di coinvolgerli nel processo di pianificazione”* (Bruxelles, 26 novembre 2007).

In analogia a quanto predispose la direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, la direttiva 2007/60 vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone l'obiettivo di ridurre i rischi delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (e smi) che conferma, nello spirito della norma madre europea, la scansione delle attività in tre fasi, successive e tra loro concatenate, privilegiando un approccio di pianificazione a lungo termine:

- **fase 1:** valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 settembre 2011)
- **fase 2:** elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 dicembre 2013)
- **fase 3:** predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2015).

La normativa prevede, infatti (figura 1) che gli elementi di cui al piano di gestione del rischio di alluvioni (fase 1, 2 e 3)



siano riesaminati periodicamente e, se del caso, aggiornati, anche tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. L'attuazione della direttiva e del Dlgs 49/2010 è quindi *ciclica*, essendo previsto un primo riesame della valutazione preliminare del rischio al 2018, delle mappe della pericolosità al 2019 e del piano di gestione al 2021 e, successivamente, ogni 6 anni.

Vera novità del complesso impianto normativo è il piano di gestione del rischio di alluvioni, che contiene il quadro conoscitivo costituito dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, e riassume in sé tutti gli aspetti della gestione del rischio, in particolare:

- la prevenzione
- la protezione e la preparazione all'evento
- le misure post-evento.

L'informazione, la comunicazione, la consultazione e la partecipazione pubblica rivestono un ruolo strategico nel percorso di elaborazione del piano di gestione del rischio di alluvioni: una pianificazione partecipata che, per non essere solo formale, deve coinvolgere, informare e responsabilizzare la compagine sociale più ampia possibile.

A oggi le mappe sono nella disponibilità della Commissione europea, a cui sono state inviate, per il tramite di Ispra, nel mese di marzo 2014, e le Autorità competenti stanno attivamente lavorando alla elaborazione del piano di gestione e alla valutazione ambientale del piano.




FIG. 1 DIRETTIVA ALLUVIONI

Ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE.